



REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO

DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA

STORIA, TERRITORIO, PATRIMONIO CULTURALE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in Storia, territorio, patrimonio culturale (d'ora in avanti denominato più brevemente "corso").

Articolo 2

Obiettivi formativi e organizzazione del corso

1. Il corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione (anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività) in campo storico, geografico, storico-artistico e archeologico, in coerenza con gli ambiti disciplinari definiti dai due curricula specificati nel comma 2.

2. Il corso è articolato nei seguenti curricula:

- I. Studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione
- II. Politica, società, culture, territorio

3. L'attività formativa è organizzata in:

a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso;

b) attività formative specifiche – anche relative a ciascun curriculum – volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi; tali attività possono articolarsi in: partecipazione a convegni, *stages* e conferenze (anche come relatori) e soggiorni di ricerca in Italia e all'estero;

c) altre attività formative a scelta dello studente, con l'approvazione del Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.



Articolo 3

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:

- a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;
- b) da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale;
- c) ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori di enti pubblici di ricerca italiani e stranieri (numero massimo 2: uno per curriculum);
- d) esperti di comprovata qualificazione italiani e stranieri, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca (numero massimo 2: uno per curriculum).

2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio dei docenti al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in co-tutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il quorum di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 4

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti:

- a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
- b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisori e dei co-supervisori dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di co-tutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;



- d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
- e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
- f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
- g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- h) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- i) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- j) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- k) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.

2. Il Collegio dei docenti si riunisce, in presenza o secondo le norme contenute nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali, in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniquale volta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta



opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5

Sistema di Assicurazione della Qualità

1. Il corso è dotato di un Sistema di Assicurazione della Qualità relativo ai requisiti di accreditamento, alla pianificazione e organizzazione delle attività formative e di ricerca, nonché al monitoraggio e al miglioramento delle stesse, in linea con gli Standard e le Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA), con le indicazioni fornite dal Modello di Accreditamento Periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari predisposto dall'ANVUR e coerentemente con le indicazioni inserite dalle specifiche Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità dei corsi di Dottorato di Ricerca predisposte dal Presidio della Qualità di Ateneo (PQA). A tal fine, esso prevede:

- a) la predisposizione, all'inizio di ciascun anno, di un calendario delle attività formative di cui all'art. 2 comma 3;
- b) l'adozione di un adeguato set di indicatori utili al monitoraggio delle attività;
- c) l'adozione di una chiara e adeguata procedura di rilevazione delle opinioni dei dottorandi e dei dottori di ricerca;
- d) la collaborazione tra gli organi del corso e un Comitato consultivo (*Advisory Board*), nominato dal Collegio dei Docenti, presieduto dal Coordinatore e composto da un numero di studiosi tra sei e dodici di alto profilo, associati a Università e/o a istituzioni italiane e internazionali.
- e) l'effettuazione di consultazioni sistematiche delle parti interessate (*stakeholders*);
- f) la predisposizione di una relazione annuale delle proprie attività.

2. Il Collegio nomina un Gruppo di Riesame che supporta il Coordinatore nelle attività di monitoraggio annuale e nella predisposizione dei documenti correlati e concorre alle attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal Sistema AVA e indicate nel comma precedente. Il Gruppo di Riesame è composto dal Coordinatore, dai tre referenti dei punti di attenzione (D.PHD.1, D.PHD.2, D.PHD.3) proposti dal Collegio dei docenti e nominati dal Consiglio di Dipartimento, e da almeno altri tre docenti membri del Collegio, oltre ad un rappresentante dei dottorandi.

Articolo 6

Accesso al corso

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso, articolata per ciascun curriculum, si svolge ~~con~~ secondo la seguente modalità: a) valutazione



dei titoli (percorso formativo universitario, eventuali ulteriori percorsi formativi, esperienze professionali e di ricerca, eventuali pubblicazioni scientifiche e progetto di ricerca), b) prova scritta, c) colloquio (il punteggio deve essere espresso in novantesimi: 30 + 30 + 30).

2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito, articolata per ciascun curriculum, relativa ai posti riservati a candidati in possesso di titolo estero o a borsisti esteri si svolge ~~con~~ secondo la seguente modalità: a) valutazione dei titoli, b) prova scritta, c) colloquio (il punteggio deve essere espresso in novantesimi: 30 + 30 + 30).

Articolo 7

Supervisor e co-supervisor

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisor, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo; la designazione avviene entro 30 giorni dalla presa di servizio.

2. Le principali funzioni e responsabilità dei supervisor e dei co-supervisor sono: concorrere all'elaborazione del piano formativo insieme al dottorando; indirizzare il dottorando durante il percorso di ricerca, verificandone periodicamente i progressi e lo stato di avanzamento dei lavori, fornire al collegio dei docenti gli elementi per la valutazione periodica.

Articolo 8

Piani formativi dei dottorandi

1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio docente guida, all'approvazione del Collegio dei docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche: entro il 31 gennaio di ciascun anno di corso, salvo deroghe espressamente autorizzate dal coordinatore.

2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 9

Accordi di cotutela (outgoing)

La convenzione di cotutela è proposta con delibera del Collegio dei docenti, con specifico riferimento ad un dottorando iscritto al corso da non più di 18 mesi alla data dell'adozione della suddetta delibera (Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, art. 15). Al fine di permettere la redazione e la stipula degli accordi internazionali di cotutela, i dottorandi interessati dovranno presentare domanda al Collegio del Dottorato entro la fine del primo anno di corso.



Articolo 10

Verifiche del profitto

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, secondo le seguenti modalità e tempistiche: verifica *in itinere* entro 6 mesi dalla presa di servizio; verifica annuale per il passaggio d'anno (o ammissione all'esame finale) entro 12 mesi dalla presa di servizio.
2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.
3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

Articolo 11

Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

1. Per lo svolgimento di specifiche attività (elencate al comma 2), tutti gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni: informare preventivamente il supervisore, presentare una formale domanda scritta, sottoscritta dal supervisore, che chiarisca l'impegno al Coordinatore del dottorato e alla Segreteria della ricerca (ricerca.studiumanistici@uniroma3.it) ed essere autorizzati dal coordinatore.
2. Gli impegni da autorizzare sono i seguenti:
 - frequenza di corsi/seminari presso Roma Tre;
 - partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede;
 - le richieste di missione per i periodi di soggiorno in Italia;
 - le richieste di missione per i periodi di soggiorno all'estero, con incremento della borsa (in tal caso il periodo massimo è 12 mesi) devono essere approvate dal Collegio dei docenti;
 - le richieste di rimborso spese.



3. Le richieste di rimborso devono essere sempre autorizzate dal coordinatore e trasmesse al Direttore del Dipartimento.

4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato.

Articolo 12

Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi

1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio, per le seguenti spese:

- a) Missioni in Italia e all'estero;
- b) Iscrizione a convegni, seminari, ecc., anche svolti online, comprese eventuali quote associative individuali qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;
- c) Organizzazione di convegni dottorali, giornate di studio e seminari
- d) Acquisto di volumi e articoli, sia in formato cartaceo che digitale;
- e) materiali di consumo per la ricerca (es. supporti audiovisivi, materiale di cancelleria, elettrico, elettronico, riproduzioni analogiche e digitali);
- f) Acquisto di software, personal computer e piccole attrezzature che, al termine del corso di dottorato, resteranno in dotazione al Dipartimento;
- g) Spese di pubblicazione, di revisione e di traduzione di articoli scientifici e della tesi;
- h) Formazione specifica finalizzata alla ricerca (es. corsi di lingue);
- i) Ogni altro bene/servizio che a insindacabile giudizio del Collegio dei docenti risulti idoneo allo svolgimento della ricerca dei dottorandi.

I dottorandi iscritti al terzo anno devono presentare le richieste di autorizzazione missione o di autorizzazione spese entro il 15 settembre.

Articolo 13

Esame finale

1. Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca secondo le modalità e tempistiche indicate come segue.

2. Il Collegio, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso, propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due valutatori non appartenenti a Roma Tre e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.



3. La tesi viene presentata al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 dicembre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 28 febbraio immediatamente successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 14

Norme finali

Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.

Sede amministrativa

Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Studi Umanistici, via Ostiense, 234/236 – 00146 Roma

Segreteria per la Ricerca (resp.le Anna Radicetta) – 1° piano stanza 116

Telefono: +39 0657338406

Email: ricerca.studiumanistici@uniroma3.it | anna.radicetta@uniroma3.it

Roma, 11/03/2026